

MASSIME CNDCEC 2018

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 marzo 2018, n. 1

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Domanda di iscrizione nell'Albo professionale di una Società tra professionisti – Società costituita da n. 2 soci con diritto di voto di cui solo uno solo socio professionista – Clausola dello statuto che assicura il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni dei soci – Rigetto della domanda di iscrizione - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Trasmissione di copia della delibera consiliare priva delle firme del Presidente e del Segretario – Sussistenza in atti della delibera completa delle sottoscrizioni del Presidente e del Segretario - Inapplicabilità dei principi della giurisprudenza sulla nullità della sentenza - Interpretazione dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183 del 2010 – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 13, ultimo comma;
L. n. 183 del 12 novembre 2011, art. 10, comma 4, lett. b.

In caso di trasmissione al ricorrente di copia conforme della delibera consiliare priva della firma del Presidente oltre che di quella del Segretario non si possono applicare i principi della giurisprudenza sulla nullità della sentenza in caso di mancata sottoscrizione del giudice, se dalla documentazione in atti risulta che la delibera impugnata contiene le sottoscrizioni previste dalla legge. Inoltre non si è verificata nessuna lesione del diritto di difesa dell'incolpato, visto che è comunque venuto a conoscenza del contenuto integrale della decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

Il senso letterale dell'art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183 del 2011 impone di riconoscere la natura di Società tra professionisti alle società in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (cd. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (cd. maggioranza per quote).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 marzo 2018, n. 2

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Domanda di iscrizione nell'Albo professionale di una Società tra professionisti– Società costituita da n. 3 soci di cui solo uno professionista – Rigetto della domanda di iscrizione –

Impugnazione al Consiglio Nazionale – Interpretazione art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183 del 2011 - Competenza del Consiglio dell’Ordine Territoriale di esaminare i requisiti di iscrizione di una Società tra professionisti nell’Albo – Insussistenza del potere decisorio del Consiglio Nazionale su delibere che non sono oggetto di reclamo da parte dell’interessato o del Pubblico Ministero – Rigetto del ricorso.

Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 10, comma 4, lett. b);
D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 12, lett. c), 34 e ss. 37, comma 4;
Codice Civile, art. 2330.

Il senso letterale dell’art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183 del 2011 impone di riconoscere la natura di Società tra professionisti alle società in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (cd. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (cd. maggioranza per quote).

Il Consiglio dell’Ordine Territoriale ha la competenza di esaminare la sussistenza dei requisiti di iscrizione della Società nell’Albo professionale. Ed infatti da un lato tale potere è espressamente riconosciuto dal D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) il quale stabilisce che spetta ai Consigli degli Ordini territoriali curare la tenuta dell’Albo, verificare la sussistenza dei requisiti per la relativa iscrizione e procedere alle iscrizioni, variazioni o cancellazioni (artt. 12, lett. c, 34 e ss.). Dall’altro lato la norma citata nel ricorso – l’art. 2330 del Codice Civile – riguarda l’iscrizione delle società nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio e non può essere applicata nel caso in esame.

Il potere decisorio del Consiglio Nazionale è riconosciuto solo in relazione ai reclami proposti dall’interessato o dal Pubblico Ministero e non può riguardare il contenuto di delibere che non sono oggetto dei predetti reclami (art. 37, comma 4, D. Lgs. n. 139 del 2005).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 marzo 2018, n. 3

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Domanda di iscrizione di Società tra professionisti nell’Albo professionale – Clausola statutaria che prevede la possibilità che i soci professionisti siano detentori di una partecipazione al capitale sociale inferiori ai due terzi (pur garantendo agli stessi la maggioranza decisionale dei due terzi del capitale sociale) - Rigetto della domanda di iscrizione – Osservazioni del richiedente - Sospensione del procedimento di diniego dell’iscrizione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Ricorso proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera di rigetto – Tempestività del ricorso – Composizione dell’organo amministrativo di una Società tra professionisti – Interpretazione dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183 del 2011 - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 art. 37, comma 4;
D.M. 15 febbraio 1949 art. 4;

Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 10, comma 4, lett. b.

Il ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione di una Società tra professionisti nell'Albo proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della delibera è tempestivo nel caso in cui, a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente, il relativo procedimento di iscrizione è stato sospeso dal Consiglio dell'Ordine territoriale prima della scadenza del termine perentorio di impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della predetta delibera.

Anche in assenza di una previsione del legislatore, è opportuno che l'organo amministrativo di una società tra professionisti sia composto da soli soci professionisti al fine di evitare indebite ingerenze nell'amministrazione della società e nell'esecuzione delle prestazioni professionali da parte di soci non professionisti.

Il senso letterale dell'art. 10, comma 4, lettera b) della L. n. 183 del 2011 fa ritenere doversi riconoscere la natura di Società tra professionisti alle società in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (cd. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (cd. maggioranza per quote).

Il senso letterale dell'art. 10, comma 4, lettera b) della L. n. 183 del 2011 fa ritenere che non siano ammesse Società tra professionisti la cui partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia inferiore ai due terzi.

La valutazione dei requisiti di ammissione all'esercizio della professione da parte della Società tra professionisti va ragguagliato allo Statuto e alla sua attuazione, non alla mera situazione di fatto in cui versa l'assetto sociale (situazione di per sé priva di connotati di stabilità sufficienti per desumersene i tratti identificati della Società in questione) al momento della domanda di iscrizione nell'Albo professionale.

La circostanza che lo Statuto di una Società tra professionisti ammetta che la quota di partecipazione al capitale sociale dei professionisti possa essere inferiore ai due terzi non è conforme alla predetta condizione di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183 del 2011 ancorché lo stesso Statuto si preoccupi di precisare che in questo caso il voto dei "professionisti", anche se eventualmente in minoranza quanto a quote possedute, "pesi" comunque di più e sia tale da valere almeno i due terzi del capitale stesso al fine delle delibere assembleari.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 aprile 2018, n. 4

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia.

Domanda di iscrizione nell'Albo professionale – Sentenza di condanna su richiesta della parte – Ordinanza di estinzione del reato – Valutazione del requisito di moralità - Procedimento di annullamento in autotutela dell'iscrizione perfezionatasi mediante il silenzio/assenso –

Delibera di annullamento d'ufficio dell'iscrizione – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 artt. 12, 36;
Codice di Procedura penale artt. 444, 445.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 139 del 2005 spetta al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere/dovere di valutare la sussistenza, in capo al soggetto richiedente l'iscrizione nell'Albo, del presupposto di "moralità" previsto nell'art. 36 del medesimo decreto.

La valutazione del requisito di moralità in caso di sentenza di patteggiamento deve essere svolta prendendo come riferimento i fatti oggetto del procedimento penale.

La circostanza che il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 C.p.p. non esclude il potere/dovere dell'Ordine territoriale di procedere alla valutazione della sussistenza del presupposto di "moralità" richiesto per l'iscrizione all'Albo.

L'accertamento da parte del giudice penale della buona condotta di un soggetto condannato, seppur non è circostanza tale da determinare automaticamente il riconoscimento del requisito di moralità necessario per l'iscrizione nell'Albo (Cass. S.S.UU. sentenza n. 11139 del 2012 cit.), può influire sulla valutazione dello stesso che il Consiglio dell'Ordine territoriale è chiamato ad effettuare a seguito di nuova richiesta di iscrizione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 aprile 2018, n. 5

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Domanda di reiscrizione nell'Albo professionale – Rigetto della domanda – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Costituzione del Consiglio dell'Ordine Territoriale – Dichiarazione di rinuncia al ricorso – Adesione del Consiglio dell'Ordine Territoriale – Competenza del Consiglio Nazionale - Estinzione del procedimento.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 art. 37, comma 4;
Codice di Procedura Civile, art. 306;
D. Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo), art. 84.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è competente a decidere l'impugnazione avverso il rigetto della domanda di reiscrizione nell'Albo professionale ai sensi dell'art. 37, comma 4, D. Lgs. n. 139 del 2005.

In caso di rinuncia al ricorso e di accettazione della - o mancata opposizione alla - rinuncia da parte del Consiglio dell'Ordine costituito, il procedimento si estingue - in analogia agli istituti del

processo civile e di quello amministrativo - con la dichiarazione da parte del Consiglio Nazionale della cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse delle parti costituite.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 giugno 2018, n. 6

Presidente f.f. Sandro Santi; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

Domanda di cancellazione dall'Albo professionale – Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento della domanda - – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento del ricorso.

L. 241 del 7 agosto 1990, artt. 2 e 20;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 8, 37 e 38;

D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, art. 45.

L'attività che l'Ordine professionale è tenuto a svolgere in relazione ad una domanda di cancellazione dall'Albo è priva di profili discrezionali (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I-quater, Sent. 2 dicembre 2016, n. 12060) - vale a dire che è vincolata, in quanto, in presenza di obiettivi presupposti di legge (assenza di procedimenti disciplinari aperti a carico del richiedente) non si può che provvedere alla cancellazione. Essa del resto ha riguardo ad una posizione di diritto soggettivo del richiedente (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza 15 marzo 2017, n. 6821; T.A.R. Marche-Ancona, Sez. I, 11 gennaio 2018, n. 23).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 settembre 2018, n. 7

Presidente f.f. Sandro Santi; Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Rinnovo delle cariche consiliari – Partecipazione di una lista recante la candidatura di un dottore commercialista che aveva ricoperto nei due quadrienni precedenti la carica di Consigliere e di Presidente – Ammissione della lista – Reclami al Consiglio Nazionale – Rigetto dei reclami – Impugnazione delle decisioni avanti la Corte di Cassazione – Accoglimento dei ricorsi – Riassunzione dei procedimenti innanzi al Consiglio Nazionale – Riunione dei procedimenti - Accoglimento dei ricorsi in riassunzione.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 9, comma 9.

Nel giudizio di rinvio il Consiglio Nazionale è investito della causa nei soli limiti di cui alla decisione che ha disposto il rinvio, essendo da questa vincolato in relazione alle questioni in essa

decise. Non è pertanto consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né si può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.

Nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale si estende ad ogni tipo di controversia (involgente, cioè, sia diritti soggettivi di elettorato, che interessi legittimi alla regolarità della procedura elettorale, quali ad esempio quelli relativi alla esclusione di una lista) poiché la giurisdizione non è stata ripartita in questa materia tra più giudici, allo scopo di salvaguardare attraverso l'istituzione della giurisdizione professionale l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali.

Si deve ritenere che la disposizione di cui all'art. 9, comma 9 del D. Lgs. n. 139 del 2009 vieti ad un iscritto che abbia svolto due mandati consecutivi, ancorché in cariche diverse, di candidarsi immediatamente per la carica di Presidente o di Consigliere, per un terzo ulteriore mandato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 settembre 2018, n. 8

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Domanda di reiscrizione nell'Albo professionale – Procedimenti penali a carico del richiedente – Rigetto della domanda per mancanza del requisito della “condotta irreprensibile” – Ricorso al Consiglio Nazionale – Archiviazione di alcuni dei procedimenti penali o pronuncia di assoluzione - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 36.

A coloro che intendano iscriversi nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale, oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

In assenza di una condanna penale definitiva per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale, il Consiglio dell'Ordine, che si trovi a decidere su una domanda di iscrizione nell'Albo professionale, deve valutare autonomamente la sussistenza in capo al soggetto richiedente del requisito della condotta irreprensibile e tale valutazione, in presenza di procedimenti penali pendenti a carico del soggetto richiedente, deve fondarsi su elementi probatori

solidi, accuratamente descritti nella motivazione della delibera e che siano idonei a sorreggere, in assenza di accertamenti penali definitivi, la stessa.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 novembre 2018, n. 9

Presidente Massimo Miani; Relatore Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Domanda di iscrizione nell'Albo professionale – Procedimento penale a carico del richiedente per favoreggiamento personale – Utilizzo da parte del richiedente del titolo di Dottore Commercialista in assenza di iscrizione nell'Albo professionale - Rigetto della domanda di iscrizione per mancanza del requisito della “condotta irreprensibile” – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 36.

A coloro che intendano iscriversi nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale, oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

In assenza di una condanna penale definitiva per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale, il Consiglio dell'Ordine, che si trovi a decidere su una domanda di iscrizione nell'Albo professionale, deve valutare autonomamente la sussistenza in capo al soggetto richiedente del requisito della condotta irreprensibile, collegato ad un concetto di “moralità professionale” del soggetto che aspira a svolgere il ruolo di Dottore o di Esperto Contabile. L'eventuale valutazione negativa deve fondarsi sull'autonoma valutazione di elementi probatori acquisiti dal Consiglio dell'Ordine sotto il profilo della moralità professionale, valutazione che, evidentemente, prescinde dall'eventualità che tali elementi siano anche tali da integrare fattispecie criminose e determinare o meno responsabilità penali.

Lo status professionale non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa, che, in tal senso, è costitutiva di una nuova situazione giuridica.